

Parlamento non potrebbe fare a costoro, senza estenderla a tutti gli altri impiegati dello Stato.

Non vi è ragione invero di usare un trattamento eccezionale per una classe d'impiegati, per la quale v'è poi da notare, che sarebbe composta di persone giudicate inette a coprire un ufficio superiore; una deroga dal diritto comune, in favore di costoro costituirebbe una vera ingiustizia a danno di tutti gli altri impiegati dello Stato.

BERENINI, *relatore*. Ma nella loro carriera non vi erano i limiti di età.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la Commissione insiste?

BERENINI, *relatore*. La Commissione m'incarica di dire che, di fronte alle resistenze del ministro, animata come è dal desiderio di condurre in porto la legge, senza disconoscere le ragioni, che l'avevano consigliata a presentare questo articolo 25, lo ritira.

Questo dico a nome della Commissione, pur conservando intero il mio convincimento nella giustizia del presente provvedimento.

PRESIDENTE. Così rimane ritirato l'articolo 25.

Art. 26.

Ai vice cancellieri di Corte di cassazione, che a termini dell'articolo 24 della legge 2 luglio 1903, n. 259, si trovavano in servizio al 1° gennaio di quell'anno, l'anzianità si computa dalla data della nomina del rispettivo grado in confronto coi parificati cancellieri di Corte di appello e segretari di procura generale di Corte di cassazione.

A questo articolo l'onorevole Gallina insieme con gli onorevoli Da Como Barricelli e Albicini presenta il seguente emendamento sostitutivo:

« Pei vice cancellieri di cassazione che si trovavano in servizio al 1° gennaio 1903, resta ferma la disposizione dell'articolo 24 della legge 2 luglio 1903, n. 259 ».

GALLINA. Lo ritirerei se non fosse accettato dal ministro e dal relatore.

BERENINI, *relatore*. La Commissione propone che l'articolo 26 sia ridotto a questa dizione:

« Per i vice cancellieri di Cassazione che si trovavano in servizio al 1° gennaio 1903, resta ferma la disposizione dell'articolo 24 della legge 2 luglio 1903, n. 259, che è, poi, conforme all'emendamento Gallina, e ciò perchè non si conferiscano diritti o privilegi

nuovi a questi funzionari, ai quali si volle soltanto rispettato un diritto quesito.

ORLANDO V. E. *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ringrazio la Commissione di avere acceduto a quello che era il mio pensiero.

PRESIDENTE. L'articolo 26 rimane così formulato:

« Pei vice cancellieri di Cassazione che si trovavano in servizio al 1° gennaio 1903, resta ferma la disposizione dell'articolo 24 della legge 2 luglio 1903, n. 259.

(È approvato).

Art. 27.

Il Governo del Re è autorizzato ad aumentare di quattro il numero degli ispettori del Ministero di grazia e giustizia per rendere regolare il servizio di ispezione delle cancellerie e segreterie giudiziarie, specialmente per i depositi e per le spese di giustizia.

Il Governo del Re è altresì autorizzato a disciplinare con regolamento tale servizio di ispezione, avvalendosi all'uopo anche dell'opera di dieci cancellieri di tribunale o di grado parificato, in circoscrizioni che saranno determinate col regolamento stesso. A questi funzionari, che continueranno a far parte del ruolo delle cancellerie, sarà corrisposto per tale servizio un assegno annuo di lire 500, oltre l'indennità di missione.

Alla spesa relativa, che non potrà in complesso eccedere l'ammontare di lire cinquanta mila, comprese le indennità di missione, sarà provveduto mediante diminuzione, fino alla concorrenza della somma anzidetta, nel fondo stanziato in bilancio per le spese di giustizia con la contemporanea iscrizione della somma stessa in aumento agli stanziamenti di cui agli articoli 1 lettera a) e 10 del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

A quest'articolo 27 l'onorevole Barzilai ed altri propongono che nel secondo comma, dopo le parole: « cancellieri di tribunale » si aggiunga: « e di Corte d'appello ».

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Accetto quest'emendamento.

PRESIDENTE. Allora con questa modificazione metto a partito l'articolo 27 di cui ho già data lettura.

(È approvato).

CALLAINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha ragione. Soltanto mi sembra che la disposizione transitoria, che